

## **TI\_GERICHTE 15.1997.76 vom 8. April 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-04-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1997.76](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.76)

FR: TI\_GERICHTE 15.1997.76 du 8 avril 1998

IT: TI\_GERICHTE 15.1997.76 del 8 aprile 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Orbene dai documenti prodotti risulta che la ricorrente era a conoscenza della procedura esecutiva avviata dalla banca creditrice già a partire dal 9 dicembre 1996 (cfr. doc. V). La ricorrente si è aggravato contro l'operato dell'UEF di Lugano chiedendo l'annullamento dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ solo in data 29 aprile 1997. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile per tardività.

#### **E. 3**

Abbondanzialmente si rileva che il gravame sarebbe comunque stato respinto. Infatti se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notifica degli atti esecutivi deve avvenire al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi (art. 65 cpv. 3 LEF). Il creditore non ha quindi la scelta; prima di procedere egli è tenuto ad informarsi presso le autorità competenti dell'eventuale esistenza di un esecutore testamentario, di un amministratore o di un rappresentante designato dagli stessi eredi (cfr. Rep. 1970, p.72). L'Autorità di vigilanza deve esaminare nella procedura di ricorso se la persona cui sono stati notificati atti esecutivi per l'eredità non divisa, o che ha dato procura per il ritiro a un'altra persona, è compresa nella cerchia delle persone menzionate nell'art. 65 cpv. 3 LEF (DTF 101 III 7). Commette un abuso di diritto il creditore che fa notificare un precetto esecutivo a un coerede che egli presume non faccia opposizione, mentre si astiene dal notificarlo a un coerede da cui deve attendersi con certezza un'opposizione (DTF 107 III 10).

#### **E. 4**

Nel caso di specie la Comunione Ereditaria escussa è composta di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ brogi e \_\_\_\_\_. Il precetto esecutivo è stato quindi correttamente intimato a uno degli eredi, vale a dire \_\_\_\_\_. Il fatto che egli non abbia formulato opposizione al precetto esecutivo non induce a ritenere che la \_\_\_\_\_ abbia commesso un abuso di diritto. Infatti la creditrice ha fatto notificare il precetto all'unico erede domiciliato in Ticino, atteso che la quota nella Comunione ereditaria spettante a \_\_\_\_\_ è stata acquistata all'incanto presso l'UE di Lugano, da \_\_\_\_\_ il 28 settembre 1992. L'operato dell'UE di Lugano deve quindi essere ritenuto corretto, avendo quest'ultimo applicato correttamente l'art. 65 cpv. 3 LEF. Il ricorso non merita quindi tutela neppure nel merito.

#### **E. 5**

Le censure della ricorrente relative al fondamento del credito posto in esecuzione concernono questioni di merito che quindi sfuggono al potere di cognizione dell'Autorità di vigilanza.

#### **E. 6**

Ne consegue l'irricevibilità del gravame, destinato comunque alla reiezione. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 e 65 LEF pronuncia:

1. Il ricorso 9 maggio 1997 di \_\_\_\_\_, è irricevibile per tardività. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.